

Torino, lì 7 ottobre 2024

Circolare n. 7/2024

OGGETTO: Il concordato preventivo biennale 2024-2025 e la sanatoria 2018-2022 per le partite IVA – Analisi della disciplina

1 PREMESSA

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

Contestualmente è in fase di approvazione il provvedimento definito “sanatoria 2018-2022” riservato ai soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale (contribuenti forfettari esclusi).

Attraverso tali istituti, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Entrambi i provvedimenti basano la pretesa erariale forfettizzando l’integrazione del reddito per gli anni considerati in una percentuale variabile in funzione dell’affidabilità fiscale del contribuente, determinata mediante algoritmi di calcolo basati sulle c.d. pagelle fiscali (indicatori ISA) e su dati forniti dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Mentre il concordato preventivo richiede un’integrazione a valere sui redditi futuri 2024-2025, la sanatoria 2018-2022 opera sugli anni per i quali i termini di accertamento fiscale non sono ancora scaduti, inducendo il contribuente a definire il suo rapporto fiscale con l’Erario.

Entrambi gli istituti prevedono un meccanismo premiale di tassazione dei maggiori redditi dichiarati, basato su un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES/IRAP di ammontare variabile in funzione della minore o maggiore affidabilità fiscale.

Se da un lato qualunque tipo di valutazione al riguardo dei due provvedimenti non può che passare attraverso l'analisi del caso specifico del contribuente, dall'altro possono valere alcune considerazioni di carattere pratico:

- La generalizzata difficoltà di stimare i redditi futuri in un contesto economico caratterizzato da significativi fattori di incertezza;
- L'utilizzo di algoritmi di calcolo che storicamente si sono dimostrati poco coerenti con le realtà aziendali/professionali dei contribuenti operanti nei diversi settori economici;
- La determinazione di maggiori imponibili per gli anni pregressi basato su dati, strumenti o elementi di fatto risalenti ad anni in cui il contribuente ne ignorava (legittimamente) la finalità per cui vengono oggi utilizzati.

Ciò premesso, illustriamo di seguito le principali caratteristiche dell'istituto del Concordato Preventivo Biennale, i cui termini di adesione scadono il 31 ottobre prossimo, rinviando l'analisi della Sanatoria 2018-2022 a quando il provvedimento sarà definitivamente convertito in legge.

2 AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al nuovo istituto i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni:

- che applicano gli ISA (c.d. pagelle fiscali);
- che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

Sono previsti requisiti di accesso legati all'inesistenza di pendenze per debiti tributari o debiti contributivi definitivamente accertati, nonché cause di esclusione che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

3 PROCEDURA DI ADESIONE

In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP vengono formulate utilizzando i dati:

- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dell'anno 2023 e dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

3.1 Termine di adesione

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti "solari" che applicano gli ISA, in fase di prima applicazione, l'adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024.

4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi "straordinari" o "non ricorrenti" che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini del concordato (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

In ogni caso, il reddito e il valore della produzione concordato non possono essere inferiori a 2.000,00 euro.

Il concordato non produce effetti ai fini dell'IVA.

5 ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

5.1 Rinnovo del concordato

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

6 EFFETTI DEL CONCORDATO

Fermo restando l'obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

6.1 Esclusione da accertamenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.

6.2 Regime sostitutivo opzionale sul maggior reddito concordato

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati sono assoggettati a IRPEF, IRES o all'imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.

Al fine di rendere più appetibile l'adesione al concordato, il DLgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il

maggior reddito concordato ad un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell'imposta sostitutiva del regime forfetario.

Base imponibile

L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023).

L'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al maggiore o minore punteggio di affidabilità in un range dal 10% al 15% per i soggetti ISA non forfettari (dal 3% al 10% per i forfettari).

7 CESSAZIONE E/O DECADENZA DEL CONCORDATO

Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano gli eventi o addirittura ne determinano la decadenza per tutti i periodi.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.